



Città di **CASTELFRANCO VENETO**

Provincia di Treviso

Via F. M. Preti, 36 - 31033 - Castelfranco Veneto, TV - Tel: 0423.73.54 - Fax: 0423.735580

C.F./P.Iva:00481880268 – Sito web: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

Email: info@comune.castelfranco-veneto.tv.it - Pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

ART. 1 OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto (cd. a valore) elettronici del valore nominale di € 7,00, da erogarsi da parte dell'Operatore Economico (di seguito denominato anche "Gestore") in favore dei dipendenti della Stazione Appaltante (di seguito denominata anche "Cliente") e/o di altri soggetti autorizzati dalla stessa Stazione Appaltante (di seguito denominati anche, tutti, "Utilizzatori").

Il Valore nominale dei Buoni pasto elettronici (di seguito denominati anche "BPE") rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate dal presente Capitolato. L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di BPE.

Le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

ART. 2 DURATA DELL'AFFIDAMENTO E OPZIONI

L'affidamento del servizio è della durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Il contratto si intende concluso, anche prima della scadenza del periodo temporale sopra fissato, al raggiungimento dell'importo del valore contrattuale della fornitura di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

ART. 3 VALORE CONTRATTUALE

Il valore contrattuale per il periodo del servizio di 24 mesi è stimato nel valore massimo di Euro 138.600,00, iva esclusa, pari a 19.800 BPE del valore nominale di Euro 7,00.

Si precisa che, così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste solo laddove ricorra una delle ipotesi previste dall'Art. 120, commi 1 e 3, del D.Lgs 36/2023. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 4 INDICAZIONI TECNICHE MINIME DEL SERVIZIO

I buoni pasto elettronici e la connessa card elettronica presentano le seguenti caratteristiche e modalità di utilizzo:

1. I BPE sono caricati su carte elettroniche (di seguito denominate anche "card") o su altro supporto atto a consentire la fruizione sicura del titolo di legittimazione rappresentativo dei BPE.
2. L'utilizzo dei BPE, regolato dal presente Capitolato e dalla vigente normativa, dovrà comunque avvenire nel rispetto delle esigenze interne del cliente che disciplinano il servizio sostitutivo di mensa.
3. I BPE danno diritto agli Utilizzatori di ricevere somministrazioni di alimenti e bevande e cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo nei limiti del loro valore nominale; essi possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi convenzionati con il Gestore.
4. I BPE possono essere utilizzati presso gli esercizi convenzionati dotati di POS Bancario o dedicato e/o idonei dispositivi atti a rilevare le transazioni in forma elettronica. La transazione

avviene mediante lettura della carta elettronica dell'Utilizzatore sul terminale POS; la transazione ha il valore del BPE pattuito con il Cliente.

5. I BPE possono essere utilizzati, entro i limiti di scadenza, per fruire dei servizi di somministrazione di alimenti o bevande oppure per l'acquisto di prodotti di gastronomia pronti per il consumo e prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, come previsto dall'art. 3 dell'Allegato II.17 al d.lgs. n. 36/2023. In particolare, ai sensi dell'articolo 5 del predetto allegato, gli accordi tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili conterranno, tra gli altri anche le clausole di utilizzabilità predette. I BPE sono strettamente personali, non cedibili, non cumulabili oltre il limite di otto buoni indicato nella normativa, di volta in volta, vigente, non commercializzabili o convertibili in denaro. I BPE devono inoltre essere utilizzati entro il rispettivo termine di scadenza. È responsabilità del beneficiario controllare la data di scadenza dei titoli stessi e provvedere la loro utilizzazione nei tempi indicati. I BPE non potranno essere utilizzati dopo la loro naturale scadenza. La scadenza dei BPE è fissata sulla base della data di emissione degli stessi, più precisamente:
 - i buoni emessi o ricariche effettuate fino al 31 agosto di ogni anno risultano avere scadenza fissata al 31 dicembre dell'anno in corso;
 - i buoni emessi o ricariche effettuate dal 1 settembre di ogni anno risultano avere scadenza fissata al 31 dicembre dell'anno successivo.Qualora, per ogni singola carta, risultasse un numero di buoni pasto non utilizzati e scaduti, sarà possibile sostituire i buoni pasto non utilizzati e scaduti, purché la richiesta di sostituzione sia effettuata entro il mese successivo alla data di scadenza. La richiesta dovrà essere effettuata dal singolo Utilizzatore assegnatario della carta tramite l'applicazione web di cui all'art. 5, comma 7, del presente Capitolato. Il Cliente, entro il mese successivo, dovrà confermare tali sostituzioni inviando all'indirizzo mai indicato dal Gestore il file riepilogativo delle richieste di sostituzione effettuate dai propri Utilizzatori. Tale file si ottiene utilizzando l'applicazione web di cui all'art. 5, comma 5, del presente Capitolato. Decorso tali termini, il Cliente decadrà dal diritto di ottenere la sostituzione dei buoni pasto scaduti. I BPE che sono già stati oggetto di sostituzione riporteranno come nuova data di scadenza la data del 30/12 dell'anno in corso e non potranno più essere rinnovati.
6. Qualora, in conseguenza della revoca da parte del Cliente all'utilizzo di una card nei confronti di un proprio Utilizzatore, i BPE validi e caricati nella stessa potranno essere trasferiti in altre card attive presso altri Utilizzatori del Cliente. In alternativa, sarà possibile richiedere il rimborso tramite nota di credito.
7. Le carte elettroniche utilizzate da Pellegrini identificano l'Utilizzatore mediante i seguenti parametri:
 - identificativo del Cliente;
 - codice identificativo invariante personale del titolare della carta (CId o matricola Utilizzatore fornito dal Cliente);
 - numero univoco della carta attiva fornita dal Gestore. Tale numero varia alla sostituzione della carta;
 - valore del BPE;
 - numero residuo di BPE presenti sulla carta;
8. Le card sono personalizzate con: la ragione sociale del Cliente; il nominativo dell'Utilizzatore, per la quale il Cliente garantisce e manleva il gestore di aver informato l'Utilizzatore e che quest'ultimo ha prestato il suo consenso al trattamento dei propri dati da parte del Gestore, in coerenza con quanto riportato nel successivo TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; codice identificativo personale, invariante, del titolare della Carta, corrispondente al numero di matricola del dipendente Utilizzatore, usato per la comunicazione del Cliente al Gestore del quantitativo e valore dei BPE da caricare sulla Card.
9. La carta elettronica fornita dal Gestore diviene di proprietà del Cliente; essa è strettamente personale, non cedibile a terzi così come non sono cedibili i BPE caricati e disponibili sulla stessa.
10. La prima fornitura di card sarà realizzata e consegnata dal Gestore al Cliente all'indirizzo comunicato all'avvio del servizio ed entro il termine di giorni 15 (lavorativi) a decorrere dalla data di richiesta del Cliente, corredata da tutti i dati per personalizzare e stampare le carte elettroniche.

11. La fornitura di ulteriori card sarà realizzata e consegnata dal Gestore al Cliente all'indirizzo comunicato all'avvio del servizio ed entro il termine di giorni 15 (lavorativi) a decorrere dalla data di richiesta del Cliente, corredata da tutti i dati per personalizzare e stampare le carte elettroniche.

ART. 5 ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO, MODALITÀ E PRESCRIZIONI

Il servizio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte.

L'Operatore Economico, in qualità di Gestore, assume l'obbligazione di:

1. far usufruire agli Utilizzatori il servizio sostitutivo di mensa mediante BPE nei solo esercizi convenzionati che abbiano previamente prestato ogni garanzia in relazione alla loro conformità alla norme e alle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Rimane esclusa ogni responsabilità del Gestore per qualsiasi evento/danno provocato all'Utilizzatore da comportamenti o omissioni dolosi o colposi dell'esercente o di terzi;
2. fornire a ogni Utilizzatore avente diritto una carta con tecnologia EMV a standard bancario;
3. abilitare il terminale POS negli esercizi convenzionati della rete. Rimane esclusa ogni responsabilità del Gestore per il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature e per interruzioni, sospensioni o irregolarità del servizio per cause ad esso non imputabili.
4. mettere a disposizione del Cliente un'applicazione web con accesso dedicato protetto da nome utente e password, che consenta a quest'ultimo di:
 - gestire le anagrafiche degli Utilizzatori e della relative carte elettroniche;
 - attivare nuovi utilizzatori;
 - assegnare nuove carte a nuovi Utilizzatori;
 - cessare carte;
 - assegnare nuove carte a Utilizzatori con precedenti carte cessate;
 - confermare le eventuali sostituzioni di buoni scaduti.
5. con l'applicazione web di cui al comma precedente il Cliente può inoltre effettuare la ricarica delle card elettroniche, attribuendo ad ogni Utilizzatore presente in anagrafica il numero di BPE spettanti mensilmente. Tale attività è eseguita attraverso l'upload di un file contenente la lista degli identificativi personali, a cui sono associati il numero dei BPE e il relativo valore. Il Gestore si impegna a caricare le carte elettroniche entro 24 ore dall'inserimento e dalla validazione dell'ordine da parte del Cliente. Per ogni ricarica, una volta ricevuta la conferma dell'ordine, il Gestore emetterà regolare fattura.
6. mettere a disposizione del Cliente una rete di esercizi convenzionati e garantisce la presenza minima di un pubblico esercizio (bar, ristorante, tavola calda, ecc.) ogni 10 Utilizzatori e un esercizio di vendita (alimentari, gastronomia, supermercato, ecc.) ogni 15 Utilizzatori, fatti salvi i casi di indisponibilità da parte dell'esercizio all'accettazione dei BPE emessi dal Gestore.
7. mettere a disposizione dell'Utilizzatore un'applicazione web con accesso dedicato protetto da nome utente e password e un'App mobile gratuita - disponibile per i sistemi operativi IOS e Android, scaricabile su smartphone, che consenta di effettuare, previa registrazione, in modo agevole, almeno le seguenti operazioni:
 - attivazione della carta;
 - controllo del saldo della carta (solo carte a ricarica);
 - verifica del valore, della data di scadenza;
 - dettaglio delle transazioni e ricariche dell'ultimo mese;
 - blocco della carta in caso di furto e/o smarrimento;
 - consultazione della lista degli esercizi convenzionati nelle vicinanze grazie al servizio di geolocalizzazione;
 - segnalazione di nuovi locali da includere nella Rete.
8. garantire l'accettazione dei BPE emessi dallo stesso nei locali della Rete convenzionata per somministrazioni di alimenti e bevande secondo il valore del buono pasto pattuito.
9. manlevare il Cliente da qualsiasi pretesa eventualmente avanzata dall'esercizio convenzionato in conseguenza dell'uso dei BPE emessi dal Gestore, nei limiti di valore dei buoni pasto utilizzati.
10. riconoscere al Cliente uno sconto unico percentuale sul valore facciale del buono pasto, al netto dei buoni pasto spesi presso mense aziendali e interaziendali. Il Gestore provvede allo

storno, totale o parziale, sulla fattura effettuata dopo il primo ordine utile, dello sconto corrisposto per i buoni pasto eventualmente spesi presso le mense aziendali o interaziendali con cadenza mensile o trimestrale.

11. tramite il Sistema, consentire inoltre di:
 - trasferire il saldo di una carta bloccata di un Utilizzatore (che ne ha diritto) sulla nuova carta assegnata allo stesso utilizzatore, in automatico e in autonomia;
 - indicare la data futura di attivazione di una carta o di una ricarica.
12. espletare il servizio in oggetto in modo corretto, assicurando la presenza di personale esperto;
13. munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla Legge e dai Regolamenti, anche, nel caso in cui si rendano necessari, in corso di esecuzione del contratto, all'esercizio delle attività;
14. attenersi ad ogni prescrizione che verrà stabilita dai competenti uffici;
15. garantire, tramite propri incaricati, un collegamento costante con la Stazione Appaltante, favorendo uno stretto coordinamento tra le parti, partecipando anche agli eventuali incontri richiesti;
16. attenersi, durante lo svolgimento del servizio, alle direttive che saranno impartite dalla Stazione Appaltante e accettare, in ogni momento, verifiche sull'andamento delle stesse;
17. non far uso, né direttamente, né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, dell'incarico affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
18. garantire tutte le condizioni di sicurezza del personale impiegato, osservando le norme in vigore o emanate durante la vigenza contrattuale che disciplinano i contratti di servizi, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le norme in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di ogni altra disposizione normativa applicabile al personale del servizio di cui trattasi, siano essi dipendenti, collaboratori o soci. L'Operatore Economico aggiudicatario è, pertanto, responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza, anche se, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.);
19. impiegare personale, regolarmente assunto con contratto secondo le normative vigenti (fiscali, sanitarie), con una comprovata professionalità per il servizio richiesto. L'Operatore Economico aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto nell'appalto.

ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, in qualità di Cliente, assume l'obbligazione di:

1. richiedere al Gestore il numero di BPE di cui necessita, nel termine di preavviso concordato nell'art.5, comma 4, del presente Capitolato, precisando il valore degli stessi, mediante apposito ordine su supporto informatico.
2. pagare il corrispettivo dei BPE acquistati secondo le modalità indicate dall'art. 15 del presente Capitolato. In ogni caso, il mancato pagamento anche di una sola fattura darà diritto al Gestore di non eseguire l'ordine richiesto e di risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, salvo ogni diritto al risarcimento del danno subito.
3. comunicare, all'avvio del servizio di fornitura, l'indirizzo e-mail al quale il Gestore dovrà inviare le eventuali fatture proforma inerenti gli ordinativi effettuati. Il Gestore intesterà le fatture in coerenza con i dati forniti dal Cliente, di cui al successivo art. 11 del presente Capitolato.
4. rendere noto ai propri Utilizzatori le modalità di utilizzo e le prescrizioni normative dei BPE di cui all'art. 4 del presente Capitolato.
5. prendere atto e accettare che, in caso di modifiche normative, anche fiscali, che incidono sul valore netto di rimborso del buono pasto alla Rete di esercizi convenzionati, il Gestore si riserva di adeguare lo sconto di cui all'art. 5, comma 9, del presente Capitolato.

ART. 7 CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa disporrà la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la stessa comporta l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, ossia il relativo periodo non è computato nella durata complessiva del contratto.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra espresso.

ART. 8 CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare il servizio sopra designato l'appaltatore dichiara di aver valutato e tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul nolo dei materiali, sul costo della manodopera e dei trasporti.

Il prezzo costituente l'offerta si intende presentato dall'Operatore Economico in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e non potrà subire revisioni per tutta la durata del contratto. Il prezzo di aggiudicazione è, quindi, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della consegna. L'Operatore Economico, pertanto, non avrà il diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati. La sottoscrizione della documentazione relativa alla procedura di affidamento, compresa la richiesta di offerta e il capitolato speciale, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della documentazione stessa oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia di appalti di servizi.

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata; pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI.

ART. 9 SUBAPPALTO

Si rinvia alla disciplina prevista all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 10 PENALITÀ

Nell'esecuzione dei servizi ed a tutela della qualità degli stessi, l'aggiudicatario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, nonché alle successive indicazioni fornite formalmente dalla Stazione Appaltante.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo del caricamento dei BPE nelle carte elettroniche rispetto ai tempi previsti dell'art. 5, comma 4, del presente Capitolato: massimo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni 24 ore di ritardo;
- b) in caso di ritardo della consegna delle carte elettroniche richieste dal Cliente rispetto ai tempi previsti dall'art. 4, commi 9 e 10, del presente Capitolato: massimo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno (lavorativo) di ritardo;
- c) in caso di disservizio dell'applicazione web di cui all'art. 5, comma 4, del presente Capitolato: massimo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo ulteriore dopo 4 giorni continuativi;
- d) qualsiasi inosservanza agli obblighi contrattuali non riportata esplicitamente qui che possa in qualche modo creare disservizio: da un minimo dello __,__ per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della PEC di contestazione.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa al periodo nel quale è adottato il provvedimento ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazerocinqueper mille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a presentare apposita garanzia definitiva, ai sensi degli artt. 53, comma 4, e 117 del D. Lgs. n. 36/2023, corrispondente al 5% dell'importo contrattuale. La fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia definitiva dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Dal documento si dovranno, inoltre, chiaramente evincere i poteri di firma dell'agente assicurativo.

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto alla presentazione della documentazione relativa alla garanzia definitiva preventivamente alla stipula del contratto.

L'Affidatario è tenuto ad adottare, nel corso della gestione dei servizi, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati. L'Affidatario risulterà esclusivo responsabile, civilmente e penalmente, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto.

ART. 12 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata non autenticata, utilizzando il format generato dal sistema di e-procurement MEPA di Acquistinretepa – CONSIP.

Il documento contrattuale generato dal MEPA, nel caso sia di valore superiore ad Euro 40.000,00, è soggetto all'imposta di bollo come definita nella tabella A, di cui all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

L'assolvimento di tale imposta dovrà avvenire con modalità telematica, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" - F24 ELIDE (RISOLUZ. N. 37/E 28/06/2023 Agenzia delle Entrate).

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvi i casi di risoluzione di diritto previsti dalle norme vigenti, che si intendono integralmente richiamati, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora, durante la sua esecuzione, l'Affidatario si renda colpevole di frode o grave negligenza, o contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In tali casi i servizi saranno affidati ad altra ditta, gravando i maggiori oneri sulla ditta inadempiente.

La facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto sussiste inoltre nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;

- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti dal presente capitolato;

- cessione, totale o parziale dei servizi.

La Stazione Appaltante, nei casi sopra indicati, può risolvere il contratto previa comunicazione all'interessato tramite posta elettronica certificata (PEC). In questo caso l'Affidatario avrà diritto solo al pagamento della parte del servizio regolarmente svolta e sarà passibile del danno derivante alla Stazione Appaltante dalla mancata esecuzione del servizio, dalla stipula di un nuovo contratto e dalla esecuzione d'ufficio.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente del contratto stipulato in relazione al servizio in oggetto, sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

ART. 15 FATTURAZIONE, MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico.

Le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati, che saranno comunicati all'Appaltatore con nota della stazione appaltante:

- Codice Univoco del Comune di Castelfranco Veneto: UFLO8N;
- Codice Identificativo Gara (CIG);
- Numero e data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- Tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture elettroniche sarà effettuato entro trenta giorni e previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

Il Responsabile Unico del Progetto si riserva di disporre la sospensione dei pagamenti in caso di manifesta imperizia o di non adeguato svolgimento del servizio, previa contestazione formale e salvo l'applicazione delle penali previste dall'articolo 10 del presente Capitolato.

L'aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di regolarità contributiva di cui all'art. 4, comma 14bis, della L. n. 106/2011.

In base a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'I.V.A. da parte degli enti pubblici direttamente all'Erario. Di conseguenza, la stazione appaltante pagherà all'appaltatore il solo corrispettivo imponibile della prestazione di servizi.

ART. 16 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della sopracitata legge, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 17 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 17.9.2019 tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - della Regione Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni Veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 10.5.2021 e reperibile sul sito: <https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=321&page=1369&lingua=4>). Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con il Comune, ad applicare quanto previsto dal predetto Protocollo di legalità, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Comune di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti.

In osservanza a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, l'appaltatore, il proprio personale e i collaboratori devono adeguarsi al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed a quello dei dipendenti del Comune di Castelfranco Veneto, reperibile sul sito:

<https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=311&page=1516>.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso i Servizi di Staff per le finalità

di gestione del procedimento e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del suddetto regolamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente dei Servizi di Staff delegato al trattamento dei dati.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è la dott.ssa Chiara Perozzo, Segretario Generale – e-mail: chiara.perozzo@comune.castelfranco-veneto.tv.it.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Veneto con sede in Via F.M. Preti 36 – 31033 Castelfranco Veneto – PEC comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it, nella persona del Sindaco pro-tempore.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è avv. MATTIA TACCHINI, via XX Settembre 46, 28925 VERBANIA (VB) raggiungibile all'indirizzo e-mail: mt@mattiatacchini.it - pec: mattia.tacchini@pec.it.

I dati personali trasmessi dall'aggiudicatario con la documentazione relativa all'affidamento, saranno trattati – ai sensi del D. Lgs.30 giugno 2003 n.196 – esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

Le Parti, Stazione Appaltante e Operatore Economico aggiudicatario, si impegnano a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente dal qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà, a seguito della stipula del contratto, incaricato quale Persona autorizzata al trattamento dei dati personali, tramite specifica delega di autorizzazione da parte del Titolare.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative vigenti e, in particolare, a quanto previsto nell'Allegato II.17 al d.lgs. n. 36/2023.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Chiara Perozzo

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i e norme collegate, sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa*